SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A07179

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 2004.

Autorizzazione al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, ed al Ministero degli affari esteri, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzioni di personale a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, necessaria al fine di provvedere all'assegnazione del personale collocato in disponibilità;

Vista la richiesta (note n. 035/0015334 del 14 gennaio 2004) del Ministero degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per complessivi 25 posti di segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica;

Vista la richiesta (nota n. 558/21204 del 2 marzo 2004) del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per complessive 67 unità di personale, di cui 61 unità appartenenti all'area funzionale B e n. 6 unità appartenenti all'area funzionale C;

Considerato che il Ministero degli affari esteri ha rappresentato l'improcrastinabile esigenza di acquisire le necessarie professionalità per fare fronte ai compiti connessi al rispetto degli impegni internazionali;

Considerato, altresì, che il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha rappresentato l'urgenza di coprire i posti disponibili nei profili amministrativo-informatici per l'accresciuta complessità delle procedure amministrativo-contabili che accompagnano i servizi istituzionali e di garantire la piena funzionalità dei nuclei elicotteri;

Ritenuto, pertanto, che il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possono, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzate ad avviare le citate procedure dli reclutamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Ministero degli affari esteri, sono autorizzati ad avviare procedure di reclutamento per il numero di posti indicati, rispettivamente, nella tabella allegata al presente decreto.

Le amministrazioni di cui al primo comma sono tenute a trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione copia dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché, all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* copia dei bandi di concorso relativi ai posti autorizzati con il presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 126

TABELLA

AMMINISTRAZIONI	PROFILO	AREA	POSTI AUTORIZZATI
MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile	*Ass. Amm.vo Cont.le*	B2	**52**
	Ass. informatico	B2	**9**
	Direttore Informatico	C2	**1**
	Tecnico Informatico	C1	**1**
	Direttore Aeronavigante	C2	**4**
TOTALE			**67**
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	*Segretario di Legazione nella carriera diplomatica*		**25**
TOTALE			**92**

04A07172

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 giugno 2004.

Mancato funzionamento dell'ufficio NEP della corte d'appello di Catania. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Catania in data 11 maggio 2004, prot. n. 9621/U, dalla quale risulta che l'ufficio NEP della corte d'appello di Catania non è stato in grado di funzionare regolarmente il giorno 19 aprile 2004 per sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP della corte d'appello di Catania nel giorno 19 aprile 2004 per sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 giugno 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07147

DECRETO 29 giugno 2004.

Mancato funzionamento del tribunale di Ivrea, settore civile e fallimentare. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Torino in data 17 maggio 2004, prot n. 4972/S, dalla quale risulta che il tribunale di Ivrea, settore contenzioso civile e fallimentare, non è stato in grado di funzionare regolarmente nel periodo dall'8 marzo al 27 marzo 2004 per effetto di atti vandalici compiuti da ignoti nella sede del suddetto ufficio giudiziario;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Ivrea, settore civile e fallimentare, dall'8 marzo al 27 marzo 2004 per effetto di atti vandalici compiuti da ignoti nella sede di detto ufficio, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 giugno 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07148

DECRETO 29 giugno 2004.

Mancato funzionamento dell'ufficio NEP della corte d'appello di Palermo. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Palermo in data 27 maggio 2004, prot. n. P/2004/10369 VM, dalla quale risulta che l'ufficio NEP della corte d'appello di Palermo non è stato in grado di funzionare regolarmente il giorno 10 maggio 2004 per sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'uffido NEP della corte d'appello di Palermo del giorno 10 maggio 2004 per sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 giugno 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07149

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 giugno 2004.

Determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 6 dell'art. 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1-*quater* della legge 20 maggio 2003, n. 116, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del sopra citato testo unico;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 che ha istituito la sezione enti locali della Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Udito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 17 dicembre 2003;

Visto il parere della Corte dei conti del 12 febbraio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto della trasmissione

1. Gli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato T.U., inviano alla Corte dei conti in via telematica il rendiconto (completo di allegati), le informazioni relative al rispetto del Patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo principi di razionalizzazione e concentrazione degli adempimenti, gradualità dell'attuazione del sistema telematico, condivisione dei dati.

2. L'avvio a regime del progetto di trasmissione telematica è preceduto da una fase di sperimentazione alla quale parteciperanno un numero ridotto di enti selezionati d'intesa con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, privilegiando il criterio della volontarietà.

Art. 2.

Modalità di trasmissione

1. I tempi, le modalità e le procedure tecniche di trasmissione dei dati del rendiconto sono stabiliti nell'allegato protocollo di comunicazione, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La trasmissione telematica avviene secondo criteri di progressiva estensione dalle province e dai comuni di maggiori dimensioni demografiche, alle comunità montane ed agli enti di minori dimensioni, nonché di graduale estensione della richiesta dei documenti, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM. Con successivo decreto da emanarsi sulla base delle indicazioni formulate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, verranno precisati tempi e modalità per la trasmissione dei certificati del conto preventivo e consuntivo e delle informazioni relative al rispetto del Patto di stabilità, nonché dell'eventuale integrazione della documentazione attinente al rendiconto, indicata al punto 6 dell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Effetti della trasmissione telematica

1. L'invio telematico della documentazione di cui all'art. 1 assolve all'obbligo di trasmissione del rendiconto di cui all'art. 227 del T.U.

2. A fini di semplificazione procedurale, con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 161, comma 2, del T.U. possono essere previste apposite procedure tecniche di sicurezza per la trasmissione telematica dei certificati ivi contemplati, per consentire lo sblocco dell'erogazione agli enti dell'ultima rata dei contributi ordinari.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2004

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO *A*

MODALITÀ DI INVIO DEI RENDICONTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

1. *Preparazione dei dati da trasmettere.*

L'ente (comuni, unioni di comuni, province, comunità montane, città metropolitane), predispone un file in formato XML, riportante, al suo interno, tutti i dati contabili e gli indicatori economici previsti nei modelli informatizzati predisposti dalla Corte dei conti.

L'elenco dei quadri contabili e dei corrispondenti file XML da trasmettere sono riportati sul sito della Corte dei conti (http://www.corteconti.it/); la struttura e le regole formali di compilazione di ciascun file sono riportate nel corrispondente «XML Schema» (file con estensione XSD) disponibile sempre sul sito internet della Corte dei conti (http://www.corteconti.it/).

L'Ente locale potrà verificare il contenuto dei modelli predisposti e la loro correttezza formale utilizzando i «fogli di stile» (file con estensione XSL) e gli appositi «XML Schema» (file con estensione XSD) disponibili sul sito internet della Corte dei conti.

2. *Registrazione al Sistema informativo della Corte dei conti.*

Il responsabile dei servizi finanziari dell'ente locale (d'ora in poi denominato Utente), al fine di procedere alla trasmissione telematica dei rendiconti, deve effettuare una procedura di registrazione telematica compilando correttamente ed in ogni sua parte l'apposito modulo predisposto sul Sistema; dovranno essere indicati i codici di accesso previamente comunicati dalla Corte dei conti e i propri dati identificativi comprensivi dell'indirizzo di posta elettronica al quale verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'utilizzo del Sistema.

Al fine di garantire la ricezione delle informazioni trasmesse dagli enti locali e la razionalizzazione dei flussi documentali verso la Corte dei conti, quest'ultima individuerà il «Gestore del Sistema» dandone comunicazione attraverso il proprio sito internet.

Il «Gestore del Sistema» fornirà agli enti locali tutto il supporto necessario per l'invio dei dati e garantirà il corretto funzionamento del Sistema stesso.

Le modalità di accesso e le istruzioni relative alla procedura di registrazione sono disponibili sul sito internet della Corte dei conti (http://www.corteconti.it/).

L'Utente richiedente garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento del servizio inseriti nella domanda di registrazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà durante tutto il periodo di efficacia della registrazione.

Il completamento della procedura di registrazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle regole del punto 3 del presente allegato e degli altri documenti inerenti l'utilizzo del Sistema consultabili sul sito internet della Corte dei conti.

Contestualmente all'avvenuta registrazione dell'Utente, il Gestore del Sistema attiva l'account (utenza) ad esso associato consentendo l'accesso al Sistema tramite l'uso della «User-ID» (identificativo Utente) e della «Password» (parola chiave).

La password è scelta da ciascun Utente all'atto della presentazione della domanda di registrazione e viene attivata al momento della registrazione medesima.

Il completamento della procedura di registrazione al Sistema da parte dell'Utente si conclude con una conferma per posta elettronica dell'avvenuta attivazione dell'account da parte del Gestore del Sistema.

L'Utente prende atto ed accetta che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l'utilizzo della password non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno confermati secondo la modalità richiesta.

3. *Modalità di conservazione e modifica dell'account.*

User-ID e password sono personali. L'Utente è tenuto a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti e riservati, a non divulgarli o comunque cederli a terzi e ad utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L'Utente si impegna a comunicare tempestivamente alla Corte dei conti, tramite apposita procedura prevista sul sito internet, eventuali variazioni dei dati propri ed eventuali richieste di cancellazione dal Sistema informativo della Corte.

A tale fine l'Utente si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'account ed a comunicare immediatamente, con le modalità precisate nel sito internet della Corte dei conti, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio.

In caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti ovvero ancora in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'account, il titolare deve immediatamente procedere alla modifica della password con le modalità indicate sul sito internet fermo rimanendo che comunque tutti gli accessi e le operazioni compiute con l'utilizzazione dei suddetti codici saranno direttamente imputabili all'Utente titolare dell'account.

Nel caso in cui l'Utente abbia dimenticato e/o smarrito le informazioni relative all'account, dovrà prendere contatto con il Gestore del Sistema della Corte dei conti seguendo le istruzioni indicate sul sito internet per generare i nuovi codici.

4. *Invio telematico dei dati.*

L'Utente, per effettuare l'invio telematico, si collega al portale Web di acquisizione dei dati (d'ora in avanti denominato portale), all'apposita funzione il cui indirizzo è disponibile sul sito internet della Corte dei conti ed effettua la procedura di autenticazione, fornendo User-ID e password.

Il portale registra tutte le «operazioni» effettuate dagli utenti, pertanto tali operazioni sono direttamente riferibili all'Utente e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Una volta autenticato, l'Utente potrà effettuare il caricamento di ciascun file XML relativo ai modelli indicati sul sito web della Corte dei conti, seguendo le istruzioni predisposte nel portale.

Il Sistema, ad invio ultimato e dopo la verifica della correttezza sintattica e semantica dei dati ricevuti, mette a disposizione una funzione, per il caricamento sul Sistema dell'Utente, della ricevuta di avvenuto invio contenente un identificativo progressivo correlato alla trasmissione compiuta.

L'Utente provvede a stampare, firmare, protocollare e inviare alla Sezione autonomie della Corte dei conti, tramite fax (il numero è reperibile sul portale), la suddetta ricevuta.

Nel caso in cui l'Utente sia dotato di «casella di posta certificata» e di «kit di firma digitale», invia la ricevuta alla casella di posta certificata della Corte dei conti secondo le modalità indicate sul sito della Corte stessa.

L'invio della ricevuta alla Corte dei conti è parte integrante del processo di trasmissione dei dati pertanto la mancata ricezione della stessa autorizza la Corte dei conti a non ritenere valido l'invio.

L'Utente potrà rieseguire la procedura di caricamento a fronte di errori riscontrati durante l'operazione, il Sistema considererà trasmessi i rendiconti confermati dalla ricevuta di avvenuto invio.

La Corte dei conti segnalerà all'Utente, tramite posta elettronica, la presenza o meno di eventuali errori o incongruenze nei rendiconti acquisiti.

5. *Tempi di invio dei rendiconti.*

Considerato l'elevato numero di enti coinvolti nel progetto e il grado di informatizzazione degli uffici che gestiscono la contabilità e il bilancio dei vari enti, l'invio dei rendiconti viene effettuato con gradualità nel tempo secondo i seguenti criteri:

Tipologia ente	n. di abitanti	Periodo di invio	Esercizio riferimento
Province	Tutte	dal 2005	2004
Comuni capoluoghi di prov.	Tutti	dal 2005	2004
Comuni	Oltre 60.000	dal 2005	2004
Comuni	Da 8.000 a 60.000	dal 2006	2005
Comuni	Inferiori a 8.000	dal 2006	2005
Comunità montane	Tutte	dal 2007	2006

6. *Elenco dei modelli da trasmettere telematicamente (decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996).*

Nella tabella seguente sono riportati tutti i quadri contabili oggetto dell'invio telematico; per ogni quadro contabile è riportato il nome del relativo file XML che deve essere inviato alla Corte dei conti.

Nella terza colonna della tabella è indicata la presenza di eventuali «particolarità» relative alla compilazione del quadro contabile.

Modello /Quadri	Nome file XML	note
Modello 13: Conto del bilancio delle Province		
Quadri relativi al modello		
Gestione delle Entrate	cbpgesentrate.xml	
Gestione delle Spese	cbpgesspesa.xml	
Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà	cbpcondef.xml	
Quadro generale riassuntivo delle Entrate	cbpqgrentrate.xml	(rif.1)
Quadro generale riassuntivo delle Spese	cbpqgrspese.xml	(rif.2)
Quadro generale riassuntivo dei Risultati differenziali	cbpqgrrisdiff.xml	
Funzioni delegate dalla Regione	cbpfdlregione.xml	
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di org. Comunitari ed internazionali	cbpuctcomint.xml	
Quadro riassuntivo della gestione di competenza	cbpqrgcomp.xml	
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria	cbpqrgfin.xml	
Modello 14: Conto del bilancio dei Comuni, dell'Unione di comuni e delle Città metropolitane		
Quadri relativi al modello		
Gestione delle Entrate	cbcgesentrate.xml	
Gestione delle Spese	cbcgesspesa.xml	
Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà	cbccondef.xml	
Quadro generale riassuntivo delle Entrate	cbcqgrentrate.xml	(rif.1)
Quadro generale riassuntivo delle Spese	cbcqgrspese.xml	(rif.2)
Quadro generale riassuntivo dei Risultati differenziali	cbcqgrrisdiff.xml	
Funzioni delegate dalla Regione	cbcfdlregione.xml	
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di org. Comunitari ed internazionali	cbcuctcomint.xml	
Quadro riassuntivo della gestione di competenza	cbcqrgcomp.xml	
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria	cbcqrgfin.xml	
Modello 15: Conto del bilancio delle Comunità Montane		
Quadri relativi al modello		
Gestione delle Entrate	cbmgesentrate.xml	
Gestione delle Spese	cbmgesspesa.xml	
Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà	cbmcondef.xml	
Quadro generale riassuntivo delle Entrate	cbmqgrentrate.xml	(rif.1)
Quadro generale riassuntivo delle Spese	cbmqgrspese.xml	(rif.2)
Quadro generale riassuntivo dei Risultati differenziali	cbmqgrrisdiff.xml	
Funzioni delegate dalla Regione	cbmfdlregione.xml	
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di org. Comunitari ed internazionali	cbmuctcomint.xml	
Quadro riassuntivo della gestione di competenza	cbmqrgcomp.xml	
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria	cbmqrgfin.xml	

Modello /Quadri	Nome file XML	note
Modello 17: Conto economico delle Province, dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Città metropolitane e delle Comunità Montane		
Quadri relativi al modello		
Conto economico	ecoEconomico.xml	
Modello 18: Prospetto di conciliazione tra Conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per Province, Comuni, Unioni di Comuni, e Città metropolitane		
Quadri relativi al modello		
Entrate	ppcEntrate.xml	
Spese	ppcSpese.xml	
Modello 19: Prospetto di conciliazione tra Conto economico conto del bilancio e conto del patrimonio per le Comunità Montane		
Quadri relativi al modello		
Entrate	pcmEntrate.xml	
Spese	pcmSpese.xml	
Modello 20: Conto del Patrimonio delle Province, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane e delle Comunità Montane		
Quadri relativi al modello		
Conto del Patrimonio	cpaPatrimonio.xml	

1. Rif. 1. Quadro generale riassuntivo delle entrate.

Alla fine della parte del bilancio relativa alle entrate, in ogni rendiconto è presente il quadro generale riassuntivo delle entrate.

Tale quadro contiene informazioni che sono ricavabili dalle informazioni analitiche dei quadri precedenti, eccezion fatta per i dati relativi alla colonna delle previsioni iniziali (le previsioni definitive sono ricavabili dalla competenza).

Devono essere inviati telematicamente alla Corte dei conti solo i dati relativi alle «previsioni iniziali»; pertanto l'«XML-schema» predisposto prevede esclusivamente la presenza della colonna relativa alle previsioni iniziali.

2. Rif. 2. Quadro generale riassuntivo delle spese.

Dopo il quadro riassuntivo delle spese in ogni rendiconto è presente il quadro generale riassuntivo delle spese.

Tale quadro contiene informazioni che sono ricavabili dalle informazioni analitiche dei quadri precedenti, eccezion fatta per i dati relativi alla colonna delle previsioni iniziali.

Devono essere inviati telematicamente alla Corte dei conti solo i dati relativi alle «previsioni iniziali», pertanto l'«XML-schema» predisposto prevede esclusivamente la presenza della colonna relativa alle previsioni iniziali.

04A07053

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Messina

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 691 del 16 giugno 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Messina, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Giordano Bruno, 146 - Messina, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 722 del 28 giugno 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Messina ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 25 e 26 giugno 2004 per la motivazione esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Messina è accertato per i giorni 25 e 26 giugno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A07097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 giugno 2004.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Antignano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 2545, come sostituito dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 5 giugno 2001 con il quale la società cooperativa «Antignano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, via Raffaello Sernesi n. 10 è stata posta in liquidazione volontaria, nominando liquidatore il sig. Mannucci Licio, residente Livorno in via Donnini n. 130;

Visto il verbale ispettivo del 25 giugno 2002 dal quale risulta che il liquidatore dell'ente, dalla data di messa in liquidazione non ha compiuto alcun atto relativo alla procedura di liquidazione;

Acquisito il parere favorevole espresso in data 24 marzo 2004 dal Comitato centrale delle cooperative;

Ritenuto, pertanto, di dovere adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore;

Decreta

di nominare l'avvocato Luigi Bondi, nato a Pian di Scò (Arezzo) il 27 marzo 1946 e residente in Livorno, via Sette Santi Fondatori n. 3 quale nuovo liquidatore della cooperativa «Antignano - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Livorno, via Raffaello Sernesi n. 10, costituita in data 25 luglio 1997 per rogito notaio dott. Giovanni Riccetti - repertorio n. 8559 - Partita I.V.A. 01228720494, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Mannucci Licio.

Livorno, 25 giugno 2004

Il direttore provinciale: PASCARELLA

04A07016

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 aprile 2004.

Recepimento delle direttive n. 2003/113/CE, 2003/118/CE e 2004/2/CE ed aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera *h);*

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2003), 28 marzo 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003), 22 luglio 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003) e 18 dicembre 2003 in fase di pubblicazione;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2003/113/CE del 3 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui delle sostanze attive, 2,4-DB, linuron, pendimetalin, imazamox, oxasulfuon, ehoxysulfuon, foramsulfuron, oadiargil e ciazofamid nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2003/118/CE del 20 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui delle sostanze attive acefate, 2,4-D, paration metile;

Vista la direttiva della Commissione n. 2004/2/CE del 9 gennaio 2004 che modifica le direttive 86/362/CE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui della sostanza attiva fenamifos;

Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive 2003/113/CE, 2003/118/CE e 2004/2/CE;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti di cui all'allegato 1, parti *A*, *B*, *C*, *D*, *E* del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

Art. 2.
Limiti massimi di residui

1. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

2. I limiti massimi di residui di sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine animale sono riporati nell'allegato 2 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

3. I limiti massimi di residui di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal:

a) 1° aprile 2004 per la sostanza attiva 2,4-D sugli agrumi;

b) 1° dicembre 2004 per le sostanze attive acefate e paration metile;

c) 1° agosto 2004 per la sostanza attiva fenamifos;

d) 4 giugno 2005 per le sostanze attive 2,4-DB, linuron, pendimetalin, imazamox, oxasulfuon, ethoxysulfuon, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid.

Art. 3.
Intervalli di sicurezza

1. Gli intervalli di sicurezza e gli impieghi indicati nel decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche, per tutte le sostanze attive indicate nell'allegato 1 del presente decreto, potranno essere modificati con un apposito decreto dopo verifica degli impieghi autorizzati nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana che entrerà in vigore del giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 349

ALLEGATO 1

Limiti massimi di residui delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (elencati nell'allegato 1a, b e c del decreto ministeriale 19 maggio 2000) in attuazione di disposizioni comunitarie (valori sottolineati), nonché limiti massimi di residui provvisori nazionali in attesa di armonizzazione comunitaria (valori non sottolineati)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
2,4-D (diserbante)	Agrumi………………………………. Altra frutta………………………….. Ortaggi……………………………… Legumi da granella………………….. Semi oleaginosi…………………….. Patate………………………………… Tè…………………………………….. Luppolo…………………………….. Cereali……………………………… Foraggio da prati e pascoli, trifoglio……………………………..	1[1] 0.05* 0.05* 0.05* 0.1* 0.05* 0.1* 0.1* 0.05* 0.1	Somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D Limiti massimi comunitari provvisori [1] Valore in vigore dal 1 aprile 2004
2,4-DB (diserbante)	Frutta………………………………… Ortaggi……………………………… Legumi da granella………………….. Semi oleaginosi…………………….. Patate………………………………… Tè…………………………………….. Luppolo…………………………….. Cereali……………………………… Foraggio da prati e pascoli, foraggere leguminose……………………………..	0.05* 0.05* 0.05* 0.05* 0.05* 0.1* 0.1* 0.05* 0.05	Limiti massimi comunitari provvisori
ACEFATE (insetticida)	Frutta………………………………… Ortaggi……………………………… Legumi da granella………………….. Semi oleaginosi…………………….. Patate………………………………… Tè…………………………………….. Luppolo…………………………….. Cereali………………………………	0.02* 0.02* 0.02* 0.05* 0.02* 0.05* 0.05* 0.02*	Decisione 2003/219/CE del 25 marzo 2003 di non inclusione nell'Allegato 1 della dir. 91/414/CEE
ETHOXYSULFURON (diserbante)	Frutta………………………………… Ortaggi……………………………… Legumi da granella………………….. Semi oleaginosi…………………….. Patate………………………………… Tè…………………………………….. Luppolo…………………………….. Cereali………………………………	0.05* 0.05* 0.05* 0.05* 0.05* 0.1* 0.1* 0.05*	Limiti massimi comunitari provvisori

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENAMIFOS (nematocida)	Banane…………………………………	0.05*	Somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
	Altra frutta……………………………	0.02*	
	Carote, pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci………………	0.05	
	Altri ortaggi……………………………	0.02*	
	Legumi da granella……………………	0.02*	
	Semi oleaginosi………………………	0.05*	
	Patate…………………………………	0.02*	
	Tè………………………………………	0.05*	
	Luppolo………………………………	0.05*	
	Cereali…………………………………	0.02*	
FORAMSULFURON (disebante)	Frutta…………………………………	0.01*	Limiti massimi comunitari provvisori Sostanza attiva non autorizzata in Italia
	Ortaggi………………………………	0.01*	
	Legumi da granella……………………	0.01*	
	Semi oleaginosi………………………	0.01*	
	Patate…………………………………	0.01*	
	Tè………………………………………	0.05*	
	Luppolo………………………………	0.05*	
	Cereali…………………………………	0.01*	
IMAZAMOX (diserbante)	Frutta…………………………………	0.05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi………………………………	0.05*	
	Legumi da granella……………………	0.05*	
	Semi oleaginosi………………………	0.05*	
	Patate…………………………………	0.05*	
	Tè………………………………………	0.1*	
	Luppolo………………………………	0.1*	
	Cereali…………………………………	0.05*	
	Erba medica……………………………	0.05	
LINURON (diserbante)	Frutta…………………………………	0.05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice………………………………	0.2	
	Sedani rapa……………………………	0.5	
	Prezzemolo, foglie di sedano…………	1	
	Fagioli senza baccello, piselli senza baccello, sedani……………………	0.1	
	Altri ortaggi……………………………	0.05*	
	Legumi da granella……………………	0.05*	
	Semi oleaginosi………………………	0.1*	
	Patate…………………………………	0.05*	
	Tè………………………………………	0.1*	
	Luppolo………………………………	0.1*	
	Cereali…………………………………	0.05*	
OXASULFURON (diserbante)	Frutta…………………………………	0.05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi………………………………	0.05*	
	Legumi da granella……………………	0.05*	
	Semi oleaginosi………………………	0.05*	
	Patate…………………………………	0.05*	
	Tè………………………………………	0.1*	
	Luppolo………………………………	0.1*	
	Cereali…………………………………	0.05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PARATION METILE (insetticida)	Frutta……………………………………...	0.02*	Somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile
	Ortaggi……………………………………	0.02*	
	Piselli da granella………………………	0.2	
	Altri legumi da granella………………..	0.02*	Decisione 2003/166/CE del 10 marzo 2003 di non inclusione nell'Allegato 1 della direttiva 91/414/CEE
	Semi oleaginosi………………………..	0.05*	
	Patate…………………………………...	0.02*	
	Tè………………………………………..	0.05*	
	Luppolo………………………………...	0.05*	
	Cereali………………………………….	0.02*	
PENDIMETALIN (diserbante)	Frutta…………………………………...	0.05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Carote, rafani, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, legumi freschi…………..	0.2	
	Altri ortaggi…………………………….	0.05*	
	Legumi da granella……………………..	0.05*	
	Semi oleaginosi…………………………	0.1*	
	Patate…………………………………...	0.05*	
	Tè………………………………………..	0.1*	
	Luppolo………………………………...	0.1*	
	Cereali………………………………….	0.05*	
	Favino…………………………………..	0.05	
	Tabacco………………………………...	0.05	

*: Indica il limite inferiore di determinazione analitica

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE

PARTE A

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	**di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali, elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)**	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0407 00, 0408 (3) (4)**
PENDIMETALIN (diserbante)	**0.05***	**0.05***	**0.05***

Limiti massimi comunitari provvisori
*: Indica il limite inferiore di determinazione analitica

PARTE B

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte di vacca e i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0407 00, 0408**
2,4-DB (diserbante)	**0.05* carni (p)** **0.1 fegato, rene** (p)	**0.01** *(p)	**0.05***(p)
ACEFATE (insetticida)	**0.02***(p)	**0.02** *(p)	**0.02***(p)
FENAMIFOS (Somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos) (nematocida)	**0.01***	**0.005***	**0.01***
PARATION METILE (Somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile) (insetticida)	**0.02***(p)	**0.02** *(p)	**0.02** *(p)
OXASULFURON (diserbante)	**0.05***(p)		

(p) Limiti massimi comunitari provvisori
*: Indica il limite inferiore di determinazione analitica

04A07098

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Herlinda Mena Usaquén, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione di merito espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misura compensativa atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Ciencias de la Educación - Español e Inglés» rilasciato il 17 dicembre 1982 dalla «Universidad La Gran Colombia» di Bogotà, posseduto da:

cognome: Mena Usaquén;

nome: María Herlinda;

nata a: Ubatè (Colombia);

il: 18 ottobre 1957;

cittadinanza: italiana,

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato (Colombia) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo;

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A07015

DECRETO 1° luglio 2004.

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento agli elementi proposti, con riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con pareri rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo;

Vista la nota in data 1° giugno 2004 con la quale il Ministero della salute ha fornito puntualizzazioni circa la programmazione dei fabbisogni formativi per l'accesso ai corsi di laurea dell'area medica;

Vista la nota in data 30 giugno 2004 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il prorprio parere in merito alla predetta offerta potenziale formativa;

Ritenuto inopportuno, per le considerazioni espresse dal Ministero della salute, l'incremento del numero delle immatricolazioni rispetto all'anno accademico precedente richiesto da alcune università;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S, confermando quello definito per l'anno accademico precedente;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S è determinato in 931 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in 53 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nella citata tabella.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA / CLASSE 52/S

ANNO ACCADEMICO 2004/2005

Università	*Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	**45**	**1**
Bologna	**30**	**2**
Brescia	**20**	**0**
Cagliari	**20**	**0**
Catania	**25**	**1**
Catanzaro	**25**	**5**
Chieti	**50**	**5**
Ferrara	**14**	**0**
Firenze	**23**	**2**
Genova	**30**	**0**
L'Aquila	**30**	**2**
Messina	**30**	**10**
Milano	**60**	**1**
Milano "Bicocca"	**20**	**0**
Milano Cattolica "S.Cuore"	**25**	**0**
Modena e Reggio Emilia	**15**	**0**
Napoli "Federico II"	**22**	**3**
Napoli Seconda Università	**24**	**6**
Padova	**30**	**0**
Palermo	**30**	**0**
Parma	**18**	**2**
Pavia	**20**	**2**
Perugia	**22**	**2**
Pisa	**30**	**1**
Politecnica delle Marche	**25**	**0**
Roma "La Sapienza" I Facoltà	**60**	**1**
Roma - "Tor Vergata"	**33**	**0**
Sassari	**25**	**3**
Siena	**29**	**1**
Torino	**40**	**2**
Trieste	**16**	**0**
Varese Insubria	**20**	**1**
Verona	**25**	**0**
Totale	**931**	**53**

04A07063

DECRETO 1° luglio 2004.

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento agli elementi proposti, con riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con pareri rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo;

Vista la nota in data 1° giugno 2004 con la quale il Ministero della salute ha fornito puntualizzazioni circa la programmazione dei fabbisogni formativi per l'accesso ai corsi di laurea dell'area medica;

Vista la nota in data 30 giugno 2004 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il prorprio parere in merito alla predetta offerta potenziale formativa;

Ritenuto inopportuno, per le considerazioni espresse dal Ministero della salute, l'incremento del numero delle immatricolazioni rispetto all'anno accademico precedente richiesto da alcune università;

Ritenuto, altresì, coerentemente con le predette indicazioni, di accogliere l'offerta formativa ridotta rispetto all'anno accademico precedente proposta da altre università;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferenti alla classe 46/S, e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S è determinato in 7.466 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in 423 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nella citata tabella.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia /Classe 46/S

anno accademico 2004/2005

Università	*Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*	*Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	324	9
Bologna	300	40
Brescia	180	10
Cagliari	170	5
Catania	270	13
Catanzaro "Magna Graecia"	100	10
Chieti - "G. D'Annunzio"	160	10
Ferrara	145	5
Firenze	220	20
Foggia	71	4
Genova	230	10
L'Aquila	115	2
Messina	200	30
Milano	300	10
Milano Bicocca	100	5
Milano "Vita e Salute "S.Raffaele"	90	2
Milano Cattolica "S. Cuore"	220	2
Modena e Reggio Emilia	144	10
Napoli "Federico II"	293	7
Napoli Seconda Università	300	15
Padova	239	18
Palermo	250	5
Parma	200	20
Pavia	200	15
Perugia	200	21
Pisa	251	5
Politecnica delle Marche	130	10
Roma "La Sapienza" I Facoltà	490	25
Roma "La Sapienza" II Facoltà	150	8
Roma - "Tor Vergata"	165	10
Roma - Campus Biomedico	100	2
Sassari	100	10
Siena	144	6
Torino	375	14
Trieste	110	10
Udine	80	2
Varese "Insubria"	130	13
Vercelli "Avogadro"	75	5
Verona	145	5
Totale	**7.466**	**423**

04A07064

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio Consorzio vino Chianti classico» autorizzato, con decreto 28 settembre 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2001 con il quale il Laboratorio Consorzio vino Chianti classico, ubicato in S. Andrea in Percussina - San Casciano (Firenze), via Scopeti n. 155, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il Laboratorio sopra indicato, con nota del 20 maggio 2004, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il Laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per le prove di analisi elencate nella succitata nota, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al Laboratorio Consorzio vino Chianti classico;

Decreta:

Articolo unico

Il Laboratorio Consorzio vino Chianti classico è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma / metodo
ACIDITA' FISSA	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. III pag. 94
ACIDITA' FISSA	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.15
ACIDITA' FISSA	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 51
ACIDITA' FISSA	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 11
ACIDITA' TOTALE	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. II pag. 93
ACIDITA' TOTALE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 13
ACIDITA' TOTALE	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.13 (p.to 5.1.1)
ACIDITA' TOTALE	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 49
ACIDITA' TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 10
ACIDITA' VOLATILE	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. IV pag. 94
ACIDITA' VOLATILE	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.14
ACIDITA' VOLATILE	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 49
ACIDITA' VOLATILE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 11
ACIDO CITRICO	O.I.V. 6/1990 pag. 187-189
ACIDO CITRICO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.17
ACIDO D-MALICO	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 272/90 All. 20 per p.to 8 Reg. CE 440/03 GUCE L66/03 All.1
ACIDO D-MALICO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 20 + per p.to 8 Reg. CE 440/03 10/03/2003 GUCE L 66/03 11/03/2003 All.1
ACIDO LATTICO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 16
ACIDO LATTICO	O.I.V. 6/1990 pag. 179-182
ACIDO LATTICO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 18
ACIDO L-MALICO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.19

Denominazione della prova	Norma / metodo
ACIDO L-MALICO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XII
ACIDO L-MALICO	O.I.V. 6/1990 pag. 195-197
ACIDO MALICO TOTALE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 21
ACIDO MALICO TOTALE	O.I.V. 6/1990 pag. 191-193
ACIDO METATARTARICO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXII
ACIDO SORBICO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.22
ACIDO SORBICO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 30
ACIDO TARTARICO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 16
ACIDO TARTARICO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 12
ALCALINITA' DELLE CENERI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.10
ALCALINITA' DELLE CENERI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 7
AMMONIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 20
ANIDRIDE CARBONICA	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.37
ANIDRIDE CARBONICA	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 39
ANIDRIDE SOLFOROSA	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 25
ANIDRIDE SOLFOROSA libera e totale	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 9
ANIDRIDE SOLFOROSA libera e totale	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 17
ANIDRIDE SOLFOROSA libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.24 (p.to 2.3)
ARGENTO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 33
ARGENTO	O.I.V. 6/1990 pag. 229-230
AZOTO TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 40
BORO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 44
BROMO TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 23

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
CALCIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 29
CALCIO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXI
CALCIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 26
CARATTERISTICHE CROMATICHE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 40
CARATTERISTICHE CROMATICHE	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVII
CARATTERISTICHE CROMATICHE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 0
CATIONI TOTALI	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to a
CENERI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.9
CENERI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 6
CLORURI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.11
CLORURI	DM 19/06/1965 n° 36 a
CLORURI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 15
CONDUTTIVITA'	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to b
DENSITA' OTTICA a 425 nm	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 40 p.to 2
DENSITA' RELATIVA a 20 °C	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 1 (p.to 1)
DENSITA' RELATIVA A 20°C	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 6
DENSITA' RELATIVA A 20°C	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 1
DERIVATI CIANICI	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 38
DERIVATI CIANICI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 24
DIGLUCOSIDE MALVOSIDICO (ibridi produttori diretti)	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 18
ESAME MICROSCOPICO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. II

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
ESAME ORGANOLETTICO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. I
ESTRATTO NON RIDUTTORE	Reg.2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.4
ESTRATTO NON RIDUTTORE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 3
ESTRATTO SECCO TOTALE	Reg. CE 2870/2000 19/12/2000 GUCE L 333/20 29/12/2000 All. II
ESTRATTO SECCO TOTALE	DM 19/06/1965 n° 36 a pag. 8
ESTRATTO SECCO TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 3
ESTRATTO SECCO TOTALE	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.4
ETANOLO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to c
FERRO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 30
FERRO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 9
FLORURI	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 36
FOSFORO TOTALE	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 16
FRUTTOSIO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. VI,
GLUCOSIO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. V,
GLUCOSIO E FRUTTOSIO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.7
GLUCOSIO E FRUTTOSIO	O.I.V. 6/1990 pag. 97-100
GRADO RIFRATTOMETRICO a 20°C	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 2
GRADO RIFRATTOMETRICO a 20°C	O.I.V. 6/1990 pag. 119-142
IDROSSIMETILFURFURALE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to c
INDICE di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 41
INDICE di Folin-Ciocalteu	O.I.V. 6/1990 Annexe A pag 269
LITIO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXX

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
MAGNESIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 28
MAGNESIO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXII
MAGNESIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 26
MATERIE COLORANTI ESTRANEE	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVIII
METALLI PESANTI	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to d-2
METANOLO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. LIV
METODO MULTIRESIDUO per l'analisi di residui di antiparassitari	Rapporti ISTISAN 1997/23 A1 pag. 3-4, Met. 2 pag. 11-13, 75-95;
NITRATI	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XIX
pH	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 31
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 40 p.to 24
pH	Reg.2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.24 (p.to 4.1.1)
PIOMBO	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIV
PIOMBO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 42 p.to d-3
POTASSIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 27
POTASSIO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXIX
POTASSIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 8
PROLINA	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XXVII
RAME	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 31
RAME	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.31
RAME	O.I.V. 6/1990 pag. 227-228
SACCAROSIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 5
SACCAROSIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 6

Denominazione della prova	Norma / metodo
SAGGIO DI STABILITA'	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. III
SODIO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 26
SODIO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 25
SOLFATI	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. XVI
SOLFATI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.12
SOLFATI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 14
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO	Reg. CE 2870/2000 19/12/2000 GUCE L 333/20 29/12/2000 All. I
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.3 (p.to 3)
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 2
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 3 (p.to 3) + Reg. CEE 1493/99 17/05/1999 All. II GU CEE L179 14/07/1999 + DPR 162/65 SO n.73 GU 23/03/1965
UMIDITA'	D.M. 12/03/86 GU n° 161 14/07/1986 met. I pag. 102
ZINCO	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GUCE L 272/90 03/10/1990 All. 34
ZINCO	D.M. 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIII
ZINCO	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 45
ZUCCHERI RIDUTTORI	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 met.5
ZUCCHERI RIDUTTORI	O.I.V. 6/1990 Annexe Aa 4

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07060

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio sito in Padova 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 16 giugno 2004 il mancato funzionamento dell'Ufficio sito in Padova 2.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa dei lavori di spostamento del front-office dal 1° piano al 2° piano dell'edificio. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 giugno 2004

Il direttore regionale aggiunto: VACCARIELLO

04A07054

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 5.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 5 per i giorni 14 e 15 giugno 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio nei suddetti giorni ha affrontato il trasferimento della propria area servizi in edificio diverso dalla sede ufficiale.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 6 luglio 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A07055

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 10145 del 15 giugno 2004, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Messina, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, ubicato in via Garibaldi n. 120, e via F.lli Bandiera n. 1 - Messina, in data 26 giugno 2004, è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato, in data 26 giugno 2004, il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Messina dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Garibaldi n. 120, e via F.lli Bandiera n. 1 - Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 29 giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* VITA

04A06924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2348
Yen giapponese	134,58
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,66680
Corona svedese	9,1755
Franco svizzero	1,5189
Corona islandese	88,16
Corona norvegese	8,4620
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58190
Corona ceca	31,457
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6618
Lira maltese	0,4263
Zloty polacco	4,5299
Leu romeno	40912
Tallero sloveno	239,8800
Corona slovacca	39,880
Lira turca	1787400
Dollaro australiano	1,7189
Dollaro canadese	1,6345
Dollaro di Hong Kong	9,6306
Dollaro neozelandese	1,8893
Dollaro di Singapore	2,1083
Won sudcoreano	1420,64
Rand sudafricano	7,5023

Cambi del giorno 9 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2372
Yen giapponese	134,24
Corona danese	7,4344
Lira Sterlina	0,66835
Corona svedese	9,1845
Franco svizzero	1,5188
Corona islandese	87,91
Corona norvegese	8,4545
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58180
Corona ceca	31,491
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6621
Lira maltese	0,4266
Zloty polacco	4,5246
Leu romeno	40918
Tallero sloveno	239,8200
Corona slovacca	39,895
Lira turca	1788261
Dollaro australiano	1,7196
Dollaro canadese	1,6303
Dollaro di Hong Kong	9,6496
Dollaro neozelandese	1,8918
Dollaro di Singapore	2,1072
Won sudcoreano	1421,85
Rand sudafricano	7,5127

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07265 - 04A07264

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Navelbine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 647 del 21 giugno 2004

Medicinale: NAVELBINE.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 10128980157.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027865082 - 1 flac. 10 mg/1 ml IV varia a: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone 1 ml;

A.I.C. n. 027865094 - 1 flac. 50 mg/5 ml varia a: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A07019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer Lattato»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 649 del 21 giugno 2004

Medicinale: RINGER LATTATO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41/43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 030773129/G - «soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml varia a: «soluzione per infusione» sacca freeflex (con sovrasacca) a 50 ml;

A.I.C. n. 030773131\G - «soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml varia a: «soluzione per infusione» sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 030773143/G - «soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile freeflex da 250 ml varia a: «soluzione per infusione» sacca flessibile freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 030773156/G - «soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile freeflex da 500 ml varia a: «soluzione per infusione» sacca flessibile freeflex da 500 ml;

A.I.C. n. 030773168/G - «soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile freeflex da 1000 ml varia a: «soluzione per infusione» sacca flessibile freeflex da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A07018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 651 del 21 giugno 2004

Medicinale: ULCEX.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in La Vettola - Pisa, via Livornese n. 897, c.a.p. 56100, Italia, codice fiscale n. 00678100504.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025084031 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale varia a: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

A.I.C. n. 025084068 - sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml) varia a: «150 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025084070 - «solubile» 20 cpr efferv 150 mg varia a: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 025084094 - «solubile» 10 cpr efferv 300 mg varia a: «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 025084106 - «solubile» 20 cpr efferv 300 mg varia a: «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025084118 - «solubile» 20 bust. gran. effer 150 varia a: «150 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml)» (A.I.C. n. 025084068), «solubile» 20 cpr efferv 300 mg (A.I.C. n. 025084106), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A07020

Modificazione dell'autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluspiral»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 654 del 21 giugno 2004

Medicinale: FLUSPIRAL.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, c.a.p. 50131, Italia, codice fiscale n. 00395270481.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028675217 - «Diskus» 28 dosi 50 mcg, varia a: «50 mcg polvere per inalazione strip da 28 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 028675229 - «Diskus» 28 dosi 100 mcg, varia a: «100 mcg polvere per inalazione» strip da 28 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 028675231 - «Diskus» 28 dosi 250 mcg, varia a: «250 mcg polvere per inalazione» strip da 28 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 028675243 - «Diskus» 28 dosi 500 mcg, varia a: «500 mcg polvere per inalazione» strip da 28 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 028675256 - «Diskus» 60 dosi 50 mcg, varia a: «50 mcg polvere per inalazione» strip da 60 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 028675268 - «Diskus» 60 dosi 100 mcg, varia a: «100 mcg polvere per inalazione» strip da 60 dosi;

A.I.C. n. 028675270 - «Diskus» 60 dosi 250 mcg, varia a: «250 mcg polvere per inalazione» strip da 60 dosi;

A.I.C. n. 028675282 - «Diskus» 60 dosi 500 mcg, varia a: «500 mcg polvere per inalazione» strip da 60 dosi;

A.I.C. n. 028675318 - «125» cont. sosp. press. inalaz. 60 erog. 125 mcg, varia a: «125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 60 erogazioni (sospesa);

A.I.C. n. 028675332 - «250» cont. sosp. press. inalaz. 60 erog. 250 mcg, varia a: «250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 60 erogazioni (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"Diskus" 28 dosi 100 mcg» (A.I.C. n. 028675229), «"Diskus" 28 dosi 250 mcg» (A.I.C. n. 028675231), «"Diskus" 28 dosi 500 mcg» (A.I.C. n. 028675243), «"Diskus" 60 dosi 50 mcg» (A.I.C. n. 028675256), «"125" cont. sosp. press. inalaz. 60 erog. 125 mcg (A.I.C. n. 028675318), «"250" cont. sosp. press. inalaz. 60 erog. 250 mcg» (A.I.C. n. 028675332), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A07021

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Madopar».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 656 del 21 giugno 2004

Medicinale: MADOPAR.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023142019 - «125 mg capsule rigide» 30 capsule varia a: «100 mg + 25 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 023142021 - «250» 30 capsule varia a: «200 mg + 50 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 023142033 - «200 mg + 50 mg compresse» 50 compresse varia a: «200 mg + 50 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 023142045 «HBS» 30 capsule varia a: «100 mg + 25 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 023142058 - 30 compresse dispersibili varia a: «100 mg + 25 mg compresse dispersibili» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"250" 30 capsule» (A.I.C. n. 023142021), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A07022

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 26 maggio 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione "Casatella Trevigiana", per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea, per la registrazione come denominazione di origine protetta.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2004).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 41, prima colonna, all'art. 3, nel terzo capoverso, al primo rigo, dove è scritto: «I confini della zona di produzione *corrispondentemente* ai limiti ...», leggasi: «I confini della zona di produzione *corrispondono* ai limiti ...»; ed ancora, al quarto rigo, dove è scritto: «... a sud ovest con la provincia di Padova, *a sud e sud est con la provincia di Padova*, a sud e sud est con la provincia di Venezia ...», leggasi: «... a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia ...»;

alla pag. 41, seconda colonna, all'art. 5, Caratteristiche del latte, al quinto capoverso, ultimo rigo, dove è scritto: «... o fermentazioni *anormale* nel latte e nel formaggio.», leggasi: «... fermentazioni *anomale* nel latte e nel formaggio.»;

alla pag. 42, prima colonna, all'art. 5, Salatura, al primo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «... di sale marino a *160°* C – *200* Baumè ...», leggasi: «... di sale marino a *16°* C – *20°* Baumè ...»;

alla pag. 42, prima colonna, all'art. 5, Maturazione, al primo capoverso, dove è scritto: «Da effettuarsi in cella a *20°* C – *80°* C ...», leggasi: «Da effettuarsi in cella a *2°* C – *8°* C ...».

04A07132

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401163/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77